

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO

- Il presente regolamento è stato modificato con delibera C.C. n. 41/2007

Art. 1

Autonomia contabile 1. Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con norme regolamentari il Comune fissa le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, che il medesimo Consiglio, attraverso le strutture amministrative previste dalla dotazione organica, può gestire ai fini del funzionamento proprio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 2

Servizi consiliari 1. Il Servizio di Segreteria del Consiglio comunale è preposto ad assicurare l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio. 2. Il personale di detto servizio è posto alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio ferme restando le competenze gestionali del dirigente.

Art. 3

Disciplina dell'autonomia contabile 1. La relazione previsionale e programmatica deve essere integrata da apposita scheda riguardante i programmi e le risorse relativi all'attività del Consiglio, redatta dai responsabili del servizio di cui all'art. 2, sotto le direttive emanate dal Presidente del Consiglio sentito l'ufficio di presidenza tenendo conto delle richieste presentate anche dai gruppi consiliari regolarmente costituiti. 2. Tra gli allegati al bilancio di previsione è obbligatorio inserire uno specifico prospetto analitico dei fondi destinati all'autonoma gestione del Consiglio, collegati ai progetti non solo strategici, ma anche gestionali, relativi al Consiglio. Il dettaglio di tale prospetto deve corrispondere a quello previsto, per gli altri servizi, dal Peg, secondo lo schema allegato alla lettera A). 3. Detti fondi dovranno essere dettagliati in capitoli all'interno del P.E.G., nell'ambito di apposito centro di spesa dedicato al Consiglio comunale. 4. Alla Giunta non è consentito, senza richiesta specifica del Presidente del Consiglio, nemmeno per ragioni d'urgenza, apportare variazioni al Peg per la parte che riguarda il Consiglio comunale.

Art. 4

Gestione delle risorse spettanti al Consiglio 1. Al servizio per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio nelle parti specificamente destinate allo stesso, sono assegnate le risorse finanziarie ed economiche necessarie per il migliore funzionamento dell'organo e dei gruppi consiliari secondo le procedure di cui all'art. 68 ter del regolamento per il funzionamento del Consiglio. 2. Alla gestione delle risorse, attraverso il Peg, è preposto il responsabile del settore di cui all'art. 2, il quale cura l'istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, nonché verifica l'andamento delle spese e acquisisce le richieste dei Consiglieri e dei gruppi per assicurare l'ottimale gestione. 3. Il

responsabile, sulla base delle richieste dei Consiglieri e dei gruppi, propone all'Ufficio di Presidenza eventuali modifiche ai progetti o agli stanziamenti, che possano comportare variazioni al P.E.G. o proposte di variazioni al bilancio. 4. Il servizio gestisce tutte le risorse relative al Consiglio, e in particolare provvede: a) all'istruttoria delle pratiche relative alla indennità e ai gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e all'indennità per il Presidente del Consiglio; b) all'istruttoria delle pratiche relative ai rimborsi ai datori di lavoro, per le assenze retribuite, ai sensi degli artt. 79 e 80 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, nonché al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal Presidente del Consiglio e dai Consiglieri; c) al rimborso di spese di viaggio effettivamente sostenute dai Consiglieri residenti fuori dal capoluogo per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni; d) all'acquisizione di beni e servizi ritenuti necessari al funzionamento del Consiglio e gruppi consiliari su disposizione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

Presidente del Consiglio 1. Ferme restando le attribuzioni del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, come previste dallo statuto, dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalle leggi in vigore, ai fini dell'autonomia contabile, il Presidente sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza emana ogni direttiva finalizzata all'attuazione o redazione dei programmi di funzionamento del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi gruppo consiliari quale organo di consultazione. 2. Il Presidente del Consiglio si reca in missione senza autorizzazione preventiva. 3. Il Presidente del Consiglio autorizza i Consiglieri comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune in missione.

Art. 5 bis

Rimborso spese ai Consiglieri 1. Al Presidente, e ai Consiglieri autorizzati alla missione, che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal territorio comunale, spetta esclusivamente, ai sensi dell'art. 84 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate. 2. L'impegno e la liquidazione delle spese, di cui al precedente comma è disposto con determinazione del responsabile del settore. 3. Per le missioni del Presidente e dei Consiglieri comunali, anche per spese che comportino particolare rilevanza, può essere disposta l'erogazione agli interessati di una anticipazione da parte dell'Economo comunale corrispondente alle spese presunte di viaggio, pernottamento, soggiorno e pasti con obbligo di rendiconto da effettuarsi, ai sensi della normativa vigente, allo stesso Economo. 4. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo spetta il rimborso delle sole spese di viaggio ai sensi dell'art. 84 comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000. 5. Qualora il viaggio venga effettuato con autovettura di proprietà del Consigliere, si provvederà al rimborso delle spese in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina vigente al momento della missione ovvero, se richiesto dall'interessato, con riferimento alle tariffe A.C.I. relative al tipo di autovettura utilizzata, sulla base dei costi chilometrici aggiornati dall'A.C.I.- 6. Le autovetture di proprietà dei Consiglieri debbono essere assicurate a norma di legge ed il loro uso non implica qualsivoglia responsabilità a carico del Comune.

Art. 5 ter

Missioni dei Consiglieri 1. La partecipazione dei Consiglieri comunali a viaggi di studi, convegni, conferenze e comunque per manifestazioni afferenti i fini istituzionali dell'Ente, deve essere preventivamente autorizzata con atto formale del Presidente, sentita al riguardo la Conferenza dei Capi gruppo. 2. La proposta di partecipazione può essere formulata: a) dal Presidente del Consiglio; b) dalla Conferenza dei capi gruppo; c) dall'ufficio di Presidenza; d) dalle commissioni consiliari; e) dalla Conferenza dei Presidenti e Vice Presidenti delle commissioni consiliari; f) dal singolo Consigliere. 3. La scelta del nominativo dei Consiglieri dovrà avvenire secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza dei capi gruppo, osservando, per quanto possibile, il criterio della rotazione al fine di consentire a tutti i componenti del Consiglio comunale di partecipare ad iniziative legate ai fini istituzionali dell'ente organizzate sul territorio regionale o nazionale. 4. E' altresì autorizzata dal Presidente del Consiglio la partecipazione dei Consiglieri o degli organismi consiliari a conferenze, convegni o manifestazioni di qualsiasi natura che abbiano rilevanza rispetto ai fini istituzionali dell'ente, organizzate a livello internazionale fuori del territorio nazionale.

Art. 6

Fondo per l'attività istituzionale del Presidente del Consiglio e dei gruppi consiliari 1. Nell'ambito delle risorse assegnate per il funzionamento del Consiglio è previsto un fondo per l'attività istituzionale del Presidente del Consiglio e un fondo per l'attività dei gruppi consiliari. 2. L'importo del fondo per l'attività dei gruppi consiliari può variare a seconda delle disponibilità finanziarie dell'Ente. Esso deve garantire le dotazioni minime indicate al comma seguente. 3. Il Dirigente dei servizi di supporto all'attività del Consiglio comunale, a seguito di approvazione del Peg, provvede, con propria determinazione, a ripartire il fondo di cui al comma 2 sulla base dei seguenti criteri: a) Il 97,5% del fondo va diviso in quote uguali per il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio, esclusi il Sindaco ed il Presidente del Consiglio; b) Il 2,5% del fondo va diviso in quote uguali da attribuire a ciascuno dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio e composti fino ad un massimo di due Consiglieri. 4. Il responsabile delle proposte relative alle attività, sia dei gruppi che dei singoli Consiglieri, sarà il Capogruppo del gruppo consiliare di appartenenza. 5. Nel caso di Consiglieri non iscritti ad alcun gruppo al momento della ripartizione, sarà assegnato a ciascuno di essi una singola quota (così come indicato alla lettera a del comma 3) della quale avranno la responsabilità delle proposte per l'utilizzo, da sottoporre al Presidente del Consiglio. 6. La ripartizione del fondo rimarrà così determinata per l'intero esercizio finanziario.

Art. 6 bis

Tipologie di spesa

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 68 ter comma 2 del regolamento del Consiglio, è consentita ogni spesa dei gruppi consiliari rispondente alle finalità istituzionali dell'ente.

2. Le tipologie di spesa per il funzionamento della Presidenza del Consiglio e dei gruppi consiliari, connesse alle finalità istituzionali dell'ente, imputabili alle rispettive dotazioni finanziarie sono le seguenti:

a) spese per manifestazioni e/o iniziative politico-istituzionali del gruppo consiliare (organizzazione convegni e manifestazioni, giornate di studio).

b) spese di aggiornamento (giornali, riviste e libri) che rivestano per il gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato;

c) spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio per iniziative di carattere politico

istituzionale, rispondenti alle finalità dell'Ente;
d) spese relative a partecipazione a convegni, congressi, corsi di qualificazione o aggiornamento avente per oggetto l'attività istituzionale;
e) spese per materiale di cancelleria;
f) spese per la stampa e la spedizione di materiale informativo, manifesti, inviti e comunicazioni relativi all'attività del gruppo consiliare;
g) sottoscrizione di abbonamenti a riviste e quotidiani ed acquisto pubblicazioni utili all'espletamento del mandato;
h) spese per prestazioni professionali connesse all'approfondimento di tematiche istituzionali e tecniche e finalizzate all'espletamento del mandato;
i) spese telefoniche, di corrispondenza, di riproduzione di documenti per le finalità istituzionali connesse all'espletamento del mandato;
j) spese per acquisto strumentazioni informatiche tecnologiche e arredi non fornite dall'Amministrazione.

k) spese per necrologi, rispondenti ai fini istituzionali dell'ente, con riferimento a decessi di autorità del Comune, dello Stato, della Regione Sardegna, della Provincia e di personalità che siano state, in vario modo, partecipi alla vita del Comune”.

3. Le risorse finanziarie da destinare al funzionamento istituzionale dei gruppi consiliari sono determinate annualmente in sede di approvazione del P.E.G., su proposta del Presidente del Consiglio al Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo. 4. I beni ed i materiali durevoli inventariabili dovranno essere inseriti negli appositi registri di inventario dell'Ente ed affidati in consegna per l'uso ai rispettivi gruppi consiliari. Una volta cessato l'uso, tali beni dovranno essere restituiti all'ufficio patrimonio dell'Amministrazione comunale; 5. L'impegno e la liquidazione di tali spese sono disposti con determinazione del Dirigente del settore, su proposta sottoscritta, per le spese di competenza, dalla Presidenza del Consiglio e dai Capi gruppo consiliari.

Art. 6 ter

Gestione e rendicontazione 1. Le forme di gestione e rendicontazione degli stanziamenti a favore degli organismi consiliari seguono le regole dell'ordinamento di contabilità per gli Enti locali. 2. Il quadro analitico delle spese sostenute dalla Presidenza del Consiglio, e dai gruppi consiliari, viene reso noto al Presidente del Consiglio e ai capi gruppo entro il 30 settembre di ciascun anno sull'andamento del bilancio comunale.

Art. 7

Modificazione dei gruppi consiliari 1. Qualora intervengano modificazioni nella composizione numerica dei gruppi consiliari, anche a seguito di costituzione di nuovi gruppi, il Dirigente competente provvede agli adeguamenti del fondo. La quota di cui all'art. 6, comma 3, lettera a, per l'esercizio finanziario in corso rimane in dotazione del gruppo di origine. 2. In caso di modifica nella composizione dei gruppi la ripartizione verrà rideterminata nell'anno successivo.

Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21.6.2001 e della deliberazione modificativa n. 70 del 17.6.2004